



Condizioni Generali di Fornitura (CGF) - Rev. 5 del 24/10/2024

Queste condizioni sono valide in tutti i rapporti contrattuali tra imprese, persone giuridiche di diritto pubblico e fondi societari pubblici (denominati in seguito "Fornitore") e Microelettrica Scientifica S.p.A. (denominata in seguito "Committente").

1. Condizioni determinanti

- 1.1 I rapporti giuridici tra il Fornitore e il Committente si basano esclusivamente sulle seguenti Condizioni Generali di fornitura (CGF).
- 1.2 Le CGF si considerano come parte essenziale di ciascun ordine di acquisto (Ordine/i). Eventuali condizioni particolari, anche in deroga alle CGF, dovranno essere espressamente riportate nel contesto dell'Ordine o concordate con lettera a parte; in caso contrario, esse si considerano non applicabili.
- 1.3 L'accettazione pura e semplice di beni o servizi (denominati in seguito globalmente "beni/servizi"), ovvero il pagamento incontestado da parte del Committente, non equivalgono in alcun modo a un'accettazione dei termini e condizioni di vendita del Fornitore.
- 1.4 Le presenti CGF valgono anche per future operazioni commerciali di pari scopo di fornitura con il Fornitore.

2. Ordine

- 2.1 I contratti di fornitura (Contratto/i) e gli Ordini sono validi solo se in forma scritta. Gli Ordini possono anche essere trasmessi in forma telematica (a mezzo fax, e-mail, EDI, Web EDI).
- 2.2 Eventuali accordi verbali o pattuizioni accessorie successivi alla stipula del contratto sono validi solo a seguito di conferma scritta del Committente.
- 2.3 I preventivi spese emessi dal Fornitore sono vincolanti e vengono eseguiti a cura e spese del Fornitore stesso.
- 2.4 Il Committente può richiedere ragionevoli modifiche allo scopo di fornitura. Gli effetti di tali modifiche, soprattutto in termini di costi e scadenze di consegna, vanno disciplinati ragionevolmente e di comune accordo.
- 2.5 In caso di mancata accettazione di un singolo Ordine da parte del Fornitore, entro due settimane dalla data di trasmissione dello stesso, il Committente è autorizzato a revocare l'Ordine.
- 2.6 In caso di inclusione delle presenti CGF in un contratto quadro, le stesse si intendono applicabili a ogni Ordine che si richiami al contratto quadro; il rispetto della data di consegna citata nell'Ordine costituisce elemento sostanziale del rapporto di fornitura.
- 2.7 Anche se il Committente non riceve il duplicato dell'Ordine sottoscritto dal Fornitore, l'esecuzione della fornitura da parte di quest'ultimo si intenderà, in ogni caso, come accettazione tacita delle presenti condizioni e di eventuali ulteriori specifiche condizioni espresse nell'Ordine.

- 2.8 Le seguenti specifiche relative ai requisiti di qualità di fornitura costituiscono parte integrante del Contratto:

- SA101: Prescrizioni di Qualità ai Fornitori
- QMDD: Quality Management Directive for Purchasing

I sopra citati documenti sono disponibili in ultima revisione al sito <https://www.microelettrica.com/it/brand/brand/purchasing/>.

3. Prezzi, pagamento

- 3.1 In assenza di accordi specifici, i prezzi si intendono per la consegna reso sdoganato "franco destino" (DDP a norma di Incoterms 2020) confezione inclusa. Se il Fornitore ha eseguito l'installazione o il montaggio, salvo diverso accordo scritto, tutte le spese accessorie necessarie sono a suo carico.
- 3.2 Salvo diverso accordo, il Committente esegue il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza della data di richiesta di pagamento e dopo il ricevimento di una regolare fattura, nonché dopo la consegna dei beni/servizi. Ogni pagamento è soggetto alla revisione della relativa fattura.
- 3.3 Se dovesse essere accettata dal Committente una consegna anticipata dei beni e dei servizi (di seguito "Consignment"), qualsiasi richiesta di pagamento sarà esigibile per il Fornitore non prima della data concordata di pagamento, in caso di dubbio detto termine decorrerà non prima della data di consegna concordata. Il Committente si riserva il diritto di far valere richieste di risarcimento per i costi aggiuntivi, in particolare per quanto riguarda i costi di magazzino.

4. Consegna e date di consegna, ritardi nella consegna, rimborso forfettario per danni

- 4.1 Le scadenze e le date riportate nell'Ordine sono vincolanti. Per il rispetto del termine o la data di consegna vale la data d'arrivo della merce al recapito di consegna indicato dal Committente (luogo di esecuzione). Salvo diverso accordo, la consegna si intende reso sdoganato "franco destino" (DDP a norma di Incoterms 2020).

- 4.2 Salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Committente, non sono ammesse forniture parziali o anticipate.

- 4.3 L'accettazione pura e semplice di una fornitura in ritardo non implica il rifiuto dei diritti spettanti al Committente in seguito a detto ritardo.

- 4.4 In caso di mancato rispetto delle scadenze concordate valgono le norme di legge vigenti. Se il Fornitore prevede delle difficoltà che possano impedirgli il rispetto della scadenza o della qualità della fornitura, egli è tenuto a informarne immediatamente il Committente e a comunicargliene i motivi.

- In caso ritardo di consegna, o mancata sostituzione dei prodotti difettosi, il Committente ha a sua scelta la facoltà di richiedere:

- a) l'esecuzione dell'Ordine, in tutto o in parte, e applicare un rimborso forfettario convenzionale pari – salvo diversa misura eventualmente pattuita – allo 0,50% del prezzo delle quantità non consegnate entro il termine pattuito, per ciascun giorno di ritardo, fino alla concorrenza massima del 5% del valore complessivo dell'Ordine. Il rimborso forfettario per danni può essere richiesto fino alla concorrenza massima del 100% del valore complessivo dell'Ordine;
- b) Approvvigionare altrove e in qualunque momento, in tutto o in parte, i particolari ordinati, a spese e a rischio del Fornitore, con l'esclusivo onere di darne comunicazione al Fornitore;
- c) Risolvere, con effetto immediato, l'Ordine di pieno diritto ai sensi e agli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice comunicazione al Fornitore

- 4.5 Il Fornitore si assume il rischio della prestazione fino all'accettazione della merce da parte del Committente o di un suo incaricato nel luogo concordato per la consegna della merce.

- 4.6 Il Fornitore assicura di aver compiuto un completo controllo della merce in uscita a garanzia dell'ineccepibile qualità della merce fornita. Il Committente si riserva di effettuare il controllo della merce in entrata allo scopo di rilevare vizi evidenti e/o scostamenti di tipologia o volume. Il Committente presenterà immediata denuncia di tali vizi. Altri eventuali vizi saranno fatti oggetto di denuncia non appena ne venisse constatata la presenza nell'ambito delle normali procedure di lavoro. Le parti concordano che il termine di decadenza per la denuncia dei vizi è pari al termine di prescrizione per promuovere l'azione risarcitoria a essi relativa.

- In caso di reclamo giustificato per difetto, il Committente addebiterà al Fornitore una commissione a tantum per la spesa aggiuntiva per elaborare l'errore. L'entità dell'addebito dipenderà da quando viene scoperto l'errore:

- Se la difettosità del bene/servizio viene scoperta durante l'ispezione della merce in entrata, il corrispettivo sarà €100.
- Se la difettosità del bene/servizio viene scoperta successivamente, il corrispettivo sarà €250.

- 4.7 Il Committente ha il diritto d'uso gratuito, irrevocabile e liberamente trasferibile entro il gruppo Knorr-Bremse sul software facente parte della prestazione, inclusa la relativa documentazione, secondo l'uso contrattualmente pattuito dei beni/servizi. Egli ha la facoltà di farne una copia di sicurezza anche senza previa esplicita autorizzazione.

- 4.8 In caso di necessità e su richiesta del Committente, le parti concordano l'istituzione di un consignment warehouse.

5. Obbligo di riservatezza

- 5.1 Su tutte le informazioni fornite dal Committente vige l'obbligo di riservatezza, nella misura in cui esse non siano in modo comprovabile di pubblico dominio. Esse restano proprietà esclusiva del Committente e vengono messe a disposizione, presso l'azienda del Fornitore, solo alle persone che ne hanno bisogno ai fini dell'esecuzione della fornitura e che sono a loro volta altrettanto vincolate dall'obbligo di riservatezza. Senza espressa autorizzazione scritta del Committente, è vietata ogni riproduzione o uso commerciale di tali informazioni – tranne che per forniture al Committente stesso. Su richiesta del Committente, tutte le informazioni da lui originariamente fornite, indipendentemente dalla loro forma o significato, gli andranno restituite completamente e senza indugio ovvero distrutte; parallelamente gli sarà consegnata una relativa dichiarazione scritta.

- 5.2 Il Committente si riserva ogni diritto su tali informazioni (ivi inclusi i diritti d'autore e il diritto di registrazione di diritti di proprietà industriale). Se il Committente ha ricevuto tali informazioni da terzi, tale riserva vale anche a favore di questi ultimi.

- 5.3 Ogni oggetto fabbricato sulla base di documenti realizzati dal Committente (disegni, modelli e simili), ovvero secondo sue indicazioni confidenziali, o con l'ausilio di utensili di sua proprietà o costruiti secondo quelli di sua proprietà, non può essere utilizzato dal Fornitore, oppure da lui offerto o fornito a terzi. Ciò vale per analogia anche per documenti stampati.

- 5.4 Le parti contrattuali possono fare riferimento al loro rapporto commerciale con il Committente a fini promozionali solo previa autorizzazione scritta di quest'ultimo.

6. Invenzioni, diritti di proprietà intellettuale

- 6.1 Il Fornitore concede sin d'ora al Committente il diritto d'uso gratuito, trasferibile e senza restrizioni in termini di spazio e tempo sul know-how e sulle invenzioni del Fornitore che possono essere protetti e sui quali i beni/servizi sono basati o in cui sono incorporati o che sono venuti alla luce attraverso processi di sviluppo nel corso del rapporto commerciale. Il Fornitore garantisce a livello organizzativo di poter adempiere al suo obbligo di concedere il diritto d'uso.

- 6.2 Il Fornitore è consapevole del fatto che i prodotti del Committente trovano impiego in tutto il mondo. Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente al Committente l'uso di diritti di proprietà industriale, pubblicati o inediti, propri o concessi in licenza e le richieste di brevetto riguardanti i beni/servizi.

7. Confezione, documento di trasporto, fattura, origine della merce

- 7.1 Il bene oggetto della prestazione deve essere confezionato secondo le disposizioni del manuale di confezionamento del Committente.

- 7.2 Al Committente vanno emessi per ogni spedizione un documento di trasporto e una fattura separata, che devono contenere: codice fornitore, data e numero dell'Ordine, quantità e codici del materiale, numero e data del documento di trasporto, pesi unitari al netto e al lordo, dati supplementari del Committente (per esempio: luogo di scarico), nonché prezzi e quantità unitarie. Ogni fornitura deve essere accompagnata da una distinta con elenco dettagliato dei colli e indicazione del numero dell'Ordine.

- 7.3 Se la fattura è riferita a più ordini, i dati di cui al paragrafo 7.2 vanno ivi indicati separatamente. La fattura può fare riferimento solo al documento di trasporto.

- 7.4 Il Fornitore deve rispettare le leggi doganali nazionali, europee e internazionali relative ai beni/servizi. Un Fornitore con sede all'interno dell'UE deve fornire al Committente una dichiarazione a lungo termine per i beni con status di origine preferenziale in conformità al Regolamento (CE) n. 1207/2001. Le dichiarazioni a lungo termine del Fornitore devono indicare il paese di origine (cioè lo stato membro dell'UE) e contenere o consentire la registrazione al numero di materiale del Committente. Il Fornitore è obbligato a rilasciare certificati informativi INF 4 per verificare l'accuratezza o l'autenticità di una dichiarazione del Fornitore se richiesto dal Committente ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1207/2001, come modificato di volta in volta. Il Fornitore si impegna a notificare per iscritto al Committente immediatamente se le dichiarazioni a lungo termine del Fornitore non sono più valide. Un Fornitore con sede al di fuori dell'UE deve fornire al Committente una prova dell'origine dei beni mediante un certificato di origine ufficiale (rilasciato da un'autorità competente) come parte di ogni Ordine e ulteriori documenti preferenziali (ad esempio, Modulo A, EUR.1, EUR-MED, A, TR), se legalmente richiesto.

- 7.5 Il Fornitore riconosce che i beni/servizi o parte di essi possono essere soggetti a controlli e regolamenti sulle esportazioni e garantisce di rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di esportazione (comprese le normative statunitensi). Il Fornitore deve identificare qualsiasi parte dei beni/servizi soggetta a leggi e regolamenti sulle esportazioni al momento dell'accettazione dell'Ordine e fornire tutte le informazioni rilevanti sul controllo delle esportazioni, inclusa la classificazione del controllo delle esportazioni di tutti i beni/servizi. Ciò include l'obbligo di indicare su tutte le note di consegna il corretto numero di classificazione del controllo delle esportazioni (inclusa qualsiasi classificazione U.S., EAR o ITAR), il numero o il riferimento di qualsiasi licenza di esportazione applicabile e le restrizioni di distribuzione a riguardo. In caso di modifica delle rispettive normative sul controllo delle esportazioni o della classificazione del controllo delle esportazioni, il Fornitore deve informare il Committente per iscritto di conseguenza. Il Fornitore sarà responsabile di ottenere in tempo, senza costi per il Committente, tutte le licenze di esportazione governative, autorizzazioni e approvazioni necessarie per garantire che (i) tutti i beni/servizi da consegnare saranno utilizzati dal Committente in conformità con l'Ordine e (ii) la spedizione dei beni al Committente sarà effettuata in tempo utile. In caso di una licenza di esportazione esistente, il Fornitore deve fornire una copia di tale documento al Committente contenente tutte le informazioni rilevanti, inclusi eventuali vincoli, in particolare ma non limitati alla riesportazione.

- 7.6 Il Fornitore si impegna a soddisfare i requisiti di sicurezza e affidabilità emessi dalle autorità doganali per la certificazione come "Operatore Economico Autorizzato" (AEO) (o equivalente). Nel caso in cui il Fornitore non sia certificato come AEO e non stia ancora facendo domanda per tale certificazione, dovrà fornire una dichiarazione di sicurezza separata. Il Fornitore deve informare il Committente se i requisiti di sicurezza o affidabilità non sono soddisfatti o se non è più possibile garantirne la stretta osservanza.

- 7.7 Nonostante qualsiasi altra disposizione, il Fornitore sarà responsabile nei confronti del Committente e lo indennizzerà per tutti i danni, le perdite e le responsabilità sostenute dal Committente a causa di una violazione degli obblighi sopra menzionati da parte del Fornitore.

8. Forza maggiore

Scioperi o serrate, interruzioni delle attività che esulano dalla sua responsabilità, disordini, azioni governative o misure amministrative, restrizioni all'importazione o all'esportazione, pandemie e altri eventi inevitabili autorizzano il Committente – fermi restando tutti i suoi diritti – a recedere in tutto o in parte dal Contratto, purché tali eventi comportino una significativa riduzione dei suoi bisogni e si protragano per un periodo di tempo significativo.

9. Garanzia sui vizi

- 9.1 Salvo diversa pattuizione di seguito, le norme di legge vigenti relative a vizi materiali e giuridici si applicano alle presenti CGF.

- 9.2 Il Committente ha la facoltà di determinare la modalità di adempimento in garanzia.

- 9.3 Se il Fornitore non inizia immediatamente a eliminare i vizi constatati entro una data determinata dal Committente, il Committente ha la facoltà di procedere, in proprio o dandone incarico a terzi, all'eliminazione dei vizi a spese del Fornitore. Se per motivi di particolare urgenza, e in particolare al fine di evitare pericoli imminenti e/o danni sostanziali, il Committente non può informare il Fornitore del vizio constatato e del pericolo di danno e fissare una scadenza per la sua eliminazione, egli è autorizzato a provvedere in proprio anche senza fissare una scadenza.

- 9.4 La garanzia termina 24 mesi dopo la messa in servizio definitiva presso il cliente finale, e al più tardi 36 mesi dopo la consegna al Committente.

- 9.5 Per i beni riparati o sostituiti entro il periodo garanzia, il periodo di garanzia inizia nuovamente dalla data di avvenuta riparazione o sostituzione.

- 9.6 Il Fornitore garantisce che un determinato bene/servizio non presenterà un difetto seriale per un periodo di 48 mesi dalla consegna. Un difetto seriale esisterà se il Committente e il Fornitore determinano congiuntamente, in base al tipo di danno e alla causa del danno, che un danno possa verificarsi in tutti i beni/servizi consegnati dello stesso prodotto o in una certa quantità della serie di beni/servizi consegnati (lotto). Tuttavia, un danno seriale esisterà se lo stesso danno viene determinato durante il periodo di garanzia in almeno il 2% di tutti i beni/servizi consegnati dello stesso prodotto o in una certa quantità della serie.

- 9.7 Sono a carico del Fornitore tutte le spese sostenute dal Committente a seguito di forniture incomplete o difettose, e in particolare le spese di gestione, trasporto, viaggio, manodopera, materiale, installazione e modifica, le spese necessarie per un controllo della merce in entrata superiore ai controlli standard, nonché quelle che il Committente è tenuto ad assumersi per legge nei confronti dei suoi clienti finali.

- 9.8 In caso di violazione di diritti di proprietà industriale, materiale o intellettuale di terzi parte, imputabile al Fornitore, quest'ultimo menleva il Committente da ogni conseguenza derivante da tale violazione, si impegna a tenerlo indenne e a intervenire in un eventuale giudizio promosso nei suoi confronti, chiedendo l'estromissione del Committente. In ogni caso la polizza prevista dal successivo art. 10.2 deve essere comprensiva anche di tale ipotesi risarcitoria.

- 9.9 Il Fornitore garantisce i prodotti forniti esenti da vizi, difetti e non conformità rispetto a quanto stabilito e alle prescrizioni legali eventualmente segnalate dal Committente, constatati in qualunque momento, prima o dopo l'immissione in commercio dei prodotti. Resta inteso che qualora, in caso di divergenza sulla qualità o condizione



Condizioni Generali di Fornitura (CGF) - Rev. 5 del 24/10/2024

Queste condizioni sono valide in tutti i rapporti contrattuali tra imprese, persone giuridiche di diritto pubblico e fondi societari pubblici (denominati in seguito "Fornitore") e Microelettrica Scientifica S.p.A. (denominata in seguito "Committente").

dei beni/servizi, il Committente non chiedi la verifica o l'accertamento all'Autorità Giudiziaria, come disposto dall'art. 1513 del Codice Civile, esso rimane liberato dalle conseguenze previste nell'ultimo capoverso del predetto articolo. Tenuto conto dei sistemi di controllo interno del Committente per denunciare al Fornitore vizi o difetti della merce consegnata, anche se già commercializzata, il Committente non sarà tenuto all'osservanza dei termini di cui all'art. 1495 del Codice Civile. Il reclamo per tali vizi e/o difetti – ancorché apparenti – potrà essere fatto in qualunque momento successivo alla ricezione della merce, anche se la medesima fosse già stata messa in lavorazione o fosse già stata assemblata nei prodotti del Committente e/o già spediti al cliente finale, così come se le fatture relative fossero già state pagate.

- 9.10 In caso il Committente sia costretto a ritirare oggetti da esso prodotti e/o venduti a causa di vizi imputabili al Fornitore, in caso di riduzione del compenso per essi dovuto al Committente, ovvero a fronte di altre analoghe rivendicazioni nei suoi confronti, il Committente si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Fornitore.

10. Altre garanzie

- 10.1 Se a carico del Committente viene avviata un'azione di responsabilità civile da prodotto, il Fornitore lo manleva sin d'ora per ogni danno insorto a causa di un vizio dei suoi beni/servizi. In caso di responsabilità extracontrattuale, cioè vale solamente nel caso di colpa del Fornitore stesso. Nella misura in cui la causa del vizio rientra nel campo di responsabilità del Fornitore, l'onere della prova è a suo carico. In questi casi, il Fornitore si assume tutti i costi e le spese, ivi incluse le spese per eventuali azioni legali.

- 10.2 Il Fornitore si impegna a stipulare e provare di aver stipulato una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile aziendale che copra tutti i danni di un'ampia responsabilità da prodotto e le spese di richiamo del prodotto, presso una compagnia assicurativa riconosciuta a livello UE. La somma di copertura per i danni a persone e cose, nonché per l'ampliata responsabilità per il prodotto e le spese di richiamo del prodotto deve essere pari ad almeno 5 milioni di euro.

- 10.3 Il Fornitore risponde di ogni misura presa dal Committente per evitare eventuali danni (per esempio: richiamo del prodotto), nella misura in cui egli è obbligato a farlo a norma di legge e/o del Contratto.

11. Diritti di proprietà industriale di terzi

- 11.1 Il Fornitore garantisce che all'utilizzo contrattualmente pattuito dei beni/servizi non si oppongono diritti di proprietà industriale di terzi.

- 11.2 Nella misura in cui il Fornitore è responsabile della violazione di un diritto di proprietà industriale, egli esonerà il Committente da qualsivoglia rivendicazione giudiziale o extragiudiziale avanzata da terzi nei suoi confronti, ivi incluse le spese derivanti al Committente per una necessaria e adeguata azione di difesa legale derivante dalla violazione dei diritti di terzi.

- 11.3 Ognuna delle parti contrattuali comunica inoltre immediatamente all'altra parte ogni potenziale rischio di violazione o presunto caso di violazione e le dà la possibilità di collaborare per contrastare eventuali rivendicazioni.

12. Cessione e compensazione di crediti

- 12.1 In assenza di previa autorizzazione scritta, che non può essere ingiustamente negata, il Fornitore non può cedere o rimettere a terzi i suoi crediti nei confronti del Committente.

- 12.2 Il Committente ha la facoltà di trattenere pagamenti o praticare una compensazione sulla base di contestazioni motivate e anche in relazione ad altri rapporti pendenti o pregressi fra le stesse parti.

13. Proprietà

- 13.1 Ogni eventuale estensione o riserva di proprietà in favore del Fornitore è valida solo se oggetto di espresso accordo separato tra le parti.

- 13.2 I materiali messi a disposizione dal Committente restano di sua proprietà e possono essere impiegati solo secondo lo scopo previsto. La lavorazione di materiali e l'assemblaggio di componenti sono eseguiti per conto del Committente. Il Committente è comproprietario di una quota, proporzionale al valore del materiale fornito rispetto a quello del prodotto finito, dei prodotti fabbricati mediante l'impiego dei suoi materiali e componenti, conservati per suo conto dal Fornitore.

14. Qualità e documentazione

- 14.1 Il Fornitore ha l'obbligo di garantire una fornitura conforme allo stato dell'arte e della tecnica, alle norme di sicurezza e ai dati tecnici concordati. Egli deve adottare un sistema di gestione della qualità e dimostrarne l'esistenza.

- 14.2 Nei suoi certificati di qualità per tutti i prodotti, il Fornitore deve indicare quando, come e da chi ne sia stata garantita la produzione priva di vizi. Egli ha inoltre l'obbligo di conservare tali certificati nel suo archivio per 15 anni dopo l'ultima messa in commercio del relativo prodotto finale da parte del Committente, e a presentarli su richiesta. Il Fornitore può abbreviare il periodo di archiviazione a patto che egli possa escludere con certezza ogni pericolo per la vita e la salute collegato all'uso del prodotto. Il Fornitore è tenuto, nell'ambito delle norme di legge in vigore, a imporre un vincolo equivalente anche ai suoi fornitori.

- 14.3 Per tutti gli altri obblighi relativi a qualità e documentazione si rimanda al precedente paragrafo 2.8.

15. Sicurezza e tutela dell'ambiente

- 15.1 Le confezioni devono essere facilmente smontabili e riciclabili. Va evitato il ricorso a materiali misti e preferito quello di materiali naturalmente rigenerabili. Vanno inoltre fornite le rispettive informazioni su prodotti e materiali.

- 15.2 Le persone operanti, ai fini dell'esecuzione del contratto, nell'area dello stabilimento del Committente, sono tenute ad attenersi alle norme applicabili in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente. È esclusa ogni responsabilità per incidenti a tali persone nell'area dello stabilimento, fatti salvi i casi dovuti a violazione dolosa o gravemente colposa degli obblighi da parte dei legali rappresentanti o degli ausiliari del Committente.

- 15.3 Per tutti gli altri obblighi relativi a sicurezza e tutela dell'ambiente si rimanda al precedente paragrafo 2.8.

- 15.4 Ogni bene/servizio sarà valutato anche sulla base delle prestazioni energetiche.

16. Contratti pubblici

- Ogni Fornitore/Subappaltatore/Subcontraente i cui beni/servizi siano afferenti a un contratto pubblico, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Ordine/Contratto. Nei casi in cui detta norma sia applicabile a beni/servizi in corso ovvero di prossimo affidamento, ai predetti fornitori/subappaltatori/subcontraenti sarà comunicato dal Committente un codice univoco identificativo CIG/CUP che dovrà essere utilizzato nella documentazione relativa ai flussi finanziari. Ogni Fornitore/Subappaltatore/Subcontraente dovrà:

- Assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e successive modifiche;
 - Impegnarsi a dare immediata comunicazione al Committente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della competente provincia, dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria commessi dai soggetti tenuti all'osservanza della normativa stessa.
- Rimane inoltre inteso che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n.136/2010, è causa di risoluzione dell'Ordine.
- Il Fornitore/Subappaltatore/Subcontraente nell'ambito del Contratto/Ordine identificato con il CIG/ CUP dovrà comunicare al Committente i seguenti dati in relazione al conto corrente dedicato:
- I riferimenti specifici dell'impresa, ossia la ragione sociale completa, la sede legale e dell'unità produttiva che gestisce l'appalto, il codice fiscale;
 - Tutti i dati relativi al conto corrente, con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro;
 - I nominativi e i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che, per l'impresa, saranno delegati a operare sul conto corrente dedicato, ossia i dati anagrafici e il codice fiscale;
 - L'eventuale indicazione della relazione tra il conto corrente dedicato e l'appalto (qualora il conto sia attivato unicamente per quell'appalto) ovvero la circostanza che detto conto corrente dedicato sia già ed è già stato utilizzato per commesse pubbliche.

Ogni modifica ai sopracitati dati dovrà essere tempestivamente comunicata al Committente.

17. Pezzi di ricambio e disponibilità di fornitura

- 17.1 Salvo diverso accordo, il Fornitore è tenuto a garantire, a condizioni ragionevoli, la fornitura di pezzi di ricambio per tutto il periodo di normale impiego tecnico, e almeno per 15 anni dopo l'ultima fornitura.

- 17.2 Nel caso in cui le condizioni di mercato rendessero impossibile la produzione dei beni/servizi oggetto della fornitura, in seguito a obsolescenza o irreperibilità dei materiali e componenti necessari, il Fornitore è tenuto a:

- Dare pronta ed esauriente comunicazione al Committente;

- Offrire la possibilità di emettere un ultimo ordine d'acquisto "Last Time Buy" a copertura di eventuali fabbisogni successivi all'emergere dell'obsolescenza, agli stessi termini e condizioni previsti per la fornitura ordinaria;
- Proporre una fornitura alternativa che sia FFF (Fit Form and Function) e quindi perfettamente intercambiabile con quella oggetto di obsolescenza.

L'inadempimento rispetto a quanto sopra riportato darà al Committente la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale mediante semplice comunicazione scritta.

18. Insolvenza

- 18.1 Nel caso che intervengano circostanze tali da far prevedere che il Fornitore non sarà in grado di assicurare l'assolvimento corrente degli impegni assunti e tanto più in caso di fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale a carico dell'impresa del Fornitore o in caso di liquidazione o cessione di tale impresa, il Committente avrà la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale mediante semplice comunicazione scritta.

19. Recesso

- 19.1 Il Committente si riserva il diritto di recedere dal Contratto, impegnandosi a tenere indenne l'appaltatore delle spese sostenute e dai lavori eseguiti. In deroga all'art. 1671 del Codice Civile, il mancato guadagno rimane escluso dal risarcimento e/o indennizzo.

20. Struttura proprietaria

- 20.1 Il Fornitore si impegna a far conoscere la propria struttura proprietaria, la composizione del management direttivo e le società controllate e collegate con la compilazione e restituzione al Committente di un modulo che quest'ultimo invierà al Fornitore.

21. Adempimenti in materia di D.Lgs. n. 231/2001 e impegno al rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico adottati da Microelettrica Scientifica S.p.A.

Microelettrica Scientifica S.p.A. (di seguito anche la "Società") ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche "Modello 231") ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche "Decreto") e ha nominato il proprio Organismo di Vigilanza 231.

La Società nell'esercizio delle proprie attività si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori: atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni previste dal proprio Modello 231 e dal proprio Codice Etico; atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

A tal riguardo, il Fornitore dichiara: di essere a conoscenza della normativa prevista dal D.Lgs. 231/2001 relativa alla responsabilità amministrativa degli enti; di avere preso atto, per quanto di propria competenza nell'ambito delle attività previste, dei principi e contenuti del Modello 231 e del Codice Etico adottato da Microelettrica Scientifica S.p.A.

Il Fornitore, nell'ambito del rapporto contrattuale con la Società si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:

- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;
- atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni previste dal Modello 231 e dal Codice Etico adottato da Microelettrica Scientifica S.p.A.

Il Fornitore si impegna a ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte della Società e dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di Microelettrica Scientifica S.p.A.

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, Microelettrica Scientifica S.p.A. avrà la facoltà di recedere dal presente Contratto e, nei casi più gravi, di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l'obbligo per il Fornitore di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

22. Privacy

- 22.1 Il Fornitore impiegherà solo personale competente in materia di protezione dei dati, vincolato a osservare obblighi di riservatezza e informato del fatto che una violazione di tale obbligo può costituire una violazione punibile.

- 22.2 I dati personali trasferiti dal Committente o elaborati nell'ambito dell'esecuzione del Contratto devono essere raccolti, elaborati e utilizzati dal Fornitore esclusivamente per le finalità concordate.

- 22.3 I dati personali del personale del Fornitore elaborati dal Committente nell'ambito dell'esecuzione del Contratto saranno raccolti, elaborati e utilizzati dal Committente nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati. Il Fornitore è obbligato a dare idonea informativa ai suoi dipendenti.

- 22.4 Il Committente ha reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati sul proprio sito web: [Data Privacy statement](#) [Microelettrica](#).

La durata del trattamento sarà strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del Contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale e agli obblighi di legge. Il Committente conferma l'adozione e il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al General Data Protection Regulation (GDPR).

23. Disposizioni finali

- 23.1 Il foro competente per tutte le controversie direttamente o indirettamente derivanti dai rapporti contrattuali basati sulle presenti CGF è il Foro di Milano.

- 23.2 I rapporti contrattuali sono disciplinati esclusivamente dalla legge italiana con esclusione del diritto privato internazionale e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).

- 23.3 Qualora una delle parti contrattuali dovesse sospendere il pagamento, e qualora la stessa fosse sottoposta a procedure concorsuali, quali ad esempio fallimento, concordato, o altra procedura concorsuale, l'altra parte avrà diritto di recedere da quella parte del Contratto che non è stato ancora eseguito.

- 23.4 Nel caso una delle clausole delle presenti CGF e degli altri accordi tra le parti sia o diventi nulla, ciò non pregiudica altrimenti la validità delle restanti CGF. In un tale caso, le parti contrattuali sono tenute a sostituire la clausola nulla o invalida con un'altra che più fedelmente possibile rifletta lo scopo economico della disposizione inefficace.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Fornitore dichiara di aver attentamente letto, compreso e di approvare specificatamente le clausole: 4 (Consegna e date di consegna, ritardi della consegna, rimborso forfetario per danni); 9 (Garanzia sui vizi); 10 (Altre garanzie); 16 (Contratti pubblici); 21 (Adempimenti in materia di D.Lgs. n. 231/2001 e impegno al rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico adottati da Microelettrica Scientifica S.p.A.); 23 (Disposizioni finali).

Luogo: _____

Data: _____

Il Fornitore

Luogo: _____

Data: _____

Il Fornitore